

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO COVIP IN PUBBLICA CONSULTAZIONE CONCERNENTE LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, LE MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI, IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA, LE OPERAZIONI DI FUSIONE E CESSIONE, L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' TRANSFRONTALIERA

Roma, 28 aprile 2010

L'ANIA ha esaminato i contenuti dello *"Schema di Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle operazioni di fusione e cessione e all'attività transfrontaliera"*, pubblicato dalla COVIP in data 5 marzo u.s., e con il presente documento intende fornire un contributo costruttivo al processo di consultazione.

Innanzitutto, esprimiamo apprezzamento per la generale semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio e di approvazione delle modifiche regolamentari e statutarie, nonché per la scelta di inserire in un unico contesto normativo sia le predette procedure sia la disciplina delle operazioni di fusione/cessione e dell'attività transfrontaliera. Ciò nondimeno, riteniamo opportuno formulare una serie di osservazioni, sia di carattere generale sia relative a singole disposizioni.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) In via generale e sempre nell'ottica della semplificazione proponiamo di adottare, con riferimento al deposito e all'aggiornamento del regolamento (e, per i PIP, delle condizioni generali di contratto), nonché all'aggiornamento della nota informativa, un sistema analogo a quello utilizzato dalla CONSOB per la gestione dei depositi e degli aggiornamenti relativi ai prodotti finanziario-assicurativi. La COVIP potrebbe mettere a disposizione apposite credenziali per l'utilizzo dell'area riservata (eventualmente le stesse che già si usano per l'invio telematico della documentazione precontrattuale e contrattuale) ai fini della trasmissione dei regolamenti e delle condizioni generali di assicurazione, nonché delle note informative. Sarebbe altresì utile ed opportuno permettere, in particolare quando viene previsto l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno, l'utilizzo alternativo della posta elettronica certificata (PEC), che sta avendo sempre maggior diffusione nell'ambito dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

2) Proponiamo anche di prevedere, almeno con riferimento alle modifiche della documentazione contrattuale soggette al solo obbligo di comunicazione, la redazione di un supplemento, con l'obbligo di trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno il regolamento integrale, aggiornato con le informazioni contenute negli eventuali supplementi che si dovessero succedere in corso d'anno, come peraltro già previsto dal regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari con riferimento alla nota informativa. Ciò consentirebbe rilevanti economie di scala per il soggetto istitutore, che non si troverebbe costretto a riprodurre e ristampare integralmente il regolamento ad ogni modifica dello stesso.

3) Inoltre osserviamo che, diversamente dalle disposizioni attualmente vigenti, il nuovo schema di regolamento prevede un allungamento dei termini o un appesantimento degli adempimenti operativi in caso di coinvolgimento nelle procedure di autorizzazione di altre Autorità che vigilano sul soggetto istante.

Al riguardo riteniamo che la questione in parola, piuttosto che essere risolta a svantaggio degli operatori, debba trovare soluzione, in virtù del principio di semplificazione che ha ispirato la redazione dello schema del nuovo regolamento, mediante opportune procedure di collaborazione tra le Autorità coinvolte, anche in ossequio alla legislazione vigente che promuove appunto protocolli d'intesa tra le Autorità di controllo.

4) Per quanto riguarda invece le fattispecie di modifiche regolamentari o statutarie per le quali è sufficiente una mera comunicazione alla COVIP senza una preventiva approvazione da parte della Commissione stessa, osserviamo che nel caso dei fondi pensione negoziali lo schema di regolamento prevede che tale comunicazione possa essere effettuata anche per le variazioni concernenti le soluzioni di investimento prospettate agli aderenti, ossia le modifiche delle linee di investimento in essere e/o l'introduzione di nuove linee di investimento. La medesima disposizione non è invece prevista per i fondi pensione aperti (cfr. art. 17) e per i PIP (cfr. art. 25), che quindi conserverebbero in caso di variazione sulle soluzioni di investimento offerte un processo di approvazione formale con una procedura strutturata e determinati tempi di realizzazione, anche suscettibili di allungamento in caso di ulteriori richieste da parte degli uffici di vigilanza.

Inoltre per i PIP, a differenza di quanto previsto per i fondi pensione aperti, tra le fattispecie di modifica regolamentare per le quali è sufficiente una mera comunicazione alla COVIP non è indicata la variazione dell'allegato al regolamento concernente le disposizioni in materia di responsabile.

Ulteriori disparità di trattamento si rilevano in tema di adempimenti in caso di operazioni di fusione tra forme pensionistiche complementari, come specificato con maggior dettaglio nel prosieguo del documento a commento dell'art. 34.

Riteniamo che tali difformità di trattamento possano costituire elemento di discriminazione e di ostacolo all'operatività delle forme pensionistiche istituite dagli operatori professionali, in particolare dei PIP.

Pertanto, richiediamo di uniformare le disposizioni sopra citate in modo da assicurare un equo trattamento tra le diverse forme pensionistiche e i rispettivi aderenti.

5) Da ultimo osserviamo che lo schema, pur basandosi in buona parte sulla rivisitazione, l'aggiornamento e l'integrazione di disposizioni già emesse, prevede comunque novità significative, anche con riferimento a specifici adempimenti di carattere operativo. Riteniamo che tali novità non possano essere immediatamente implementate nei processi amministrativi e gestionali dei soggetti istitutori. Pertanto, chiediamo di prevedere una congrua tempistica di entrata in vigore delle norme, opportunamente differita rispetto alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

6) In fine, vale la pena di segnalare che nello schema di regolamento, per indicare l'organo preposto allo svolgimento di determinate attività, a volte si fa riferimento all'organo competente e altre volte all'organo di amministrazione.

Chiediamo se la differenza sia voluta e quindi significativa, nel qual caso si richiedono opportuni chiarimenti, oppure se invece si intenda far riferimento sempre allo stesso organo. In quest'ultimo caso richiediamo di uniformare le diverse espressioni utilizzate.

OSSERVAZIONI RELATIVE A SINGOLE DISPOSIZIONI

Sezione I – Fondi Pensione Negoziati

Art. 4 – Procedura di autorizzazione

Comma 2

In relazione alle ipotesi di incompletezza o insufficienza dell'istanza viene espressamente citata l'assenza di uno o più documenti o informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 e non viene invece richiamato il comma 3 dello stesso articolo che richiede di allegare la bozza della nota informativa.

Al riguardo, ci chiediamo se:

- tale esclusione sia voluta e quindi l'assenza della suddetta bozza debba ritenersi sanabile nel corso del procedimento, vuoi per iniziativa della forma pensionistica istante vuoi per iniziativa della COVIP, senza particolari conseguenze sull'iter del procedimento stesso;
- si tratti di un mero refuso e pertanto sia necessario integrare la previsione in parola con il riferimento al citato comma 3;

- il caso di assenza della bozza di nota informativa rientri nell'ipotesi più generale di irregolarità per il quale la COVIP richiede comunque entro 30 giorni l'integrazione e il termine per la concessione dell'autorizzazione si interrompe. In quest'ultima ipotesi, riterremmo più corretto ricondurre la fattispecie di supposta irregolarità ai casi ordinari di incompletezza della documentazione aggiungendo, dopo i richiami ai commi 1 e 2, anche il riferimento al comma 3.

In ogni caso, chiediamo di fornire chiarimenti ed eventualmente di adattare la disposizione.

Chiediamo inoltre di indicare esempi di circostanze nelle quali l'istanza presentata possa risultare "irregolare", casistica prevista sempre nell'ambito dello stesso comma.

Sottolineiamo che la richiesta di chiarimento appena formulata (circostanze che danno luogo all'irregolarità) deve considerarsi ripetuta anche per il comma 2 degli artt. 7, 13, 16, 22, 24 e 29.

Art. 7 – Procedura di autorizzazione

Comma 2

In relazione alle ipotesi di incompletezza o insufficienza dell'istanza viene espressamente citata l'assenza di uno o più documenti o informazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 e non viene invece richiamato il comma 4 dello stesso articolo che richiede di allegare la bozza della nota informativa. Valgono pertanto, anche in questo caso, le osservazioni formulate in merito al precedente art. 4, comma 2.

Sezione II – Fondi Pensione Aperti

TITOLO I - Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

Osserviamo che il titolo dello schema di regolamento in consultazione e la deliberazione COVIP del 22 maggio 2001 richiamano sia l'autorizzazione alla costituzione della forma pensionistica complementare sia l'autorizzazione all'esercizio. Confrontando il testo dei due provvedimenti citati è possibile riscontrare che, secondo la deliberazione del 2001 (artt. 10, comma 1, e 11, commi 1 e 2) la COVIP, ricevuta l'istanza, può:

- approvare il regolamento del fondo pensione aperto;
- autorizzare, d'intesa con le Autorità di vigilanza sul soggetto istante, la costituzione del fondo stesso;
- autorizzare l'esercizio dell'attività, ovvero negare l'autorizzazione, subordinatamente alla conseguente deliberazione del consiglio di amministrazione del soggetto istante.

Conseguentemente, il consiglio di amministrazione del soggetto autorizzato:

- delibera l'istituzione del fondo pensione aperto;
- delibera in via definitiva il regolamento approvato dalla COVIP;

- riconosce la contribuzione affluente al fondo, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

Infine, sempre secondo la deliberazione COVIP del 2001, il soggetto autorizzato trasmette tempestivamente alla COVIP le deliberazioni dell'organo amministrativo ai fini dell'iscrizione del fondo pensione aperto all'apposito albo.

Invece, lo schema del nuovo regolamento stabilisce che il soggetto interessato presenta alla COVIP l'istanza di autorizzazione indicando nella stessa, in particolare (art. 12, comma 1):

- la denominazione del fondo pensione aperto che si intende istituire e le sue caratteristiche generali;
- l'attestazione che il regolamento è conforme allo schema e alle direttive COVIP, ovvero l'esplicitazione delle eventuali differenze e delle relative motivazioni;
- il protocollo di autonomia gestionale con le relative dichiarazioni del soggetto istante.

In particolare all'istanza vanno allegati i seguenti documenti (art. 12, comma 2):

- la copia del regolamento del fondo pensione aperto e del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;
- l'attestazione del legale rappresentante che lo statuto del soggetto istante prevede la possibilità di costituire fondi pensione aperti;
- la copia della delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

Infine, sempre secondo lo schema del nuovo regolamento, la COVIP, nei termini previsti, autorizza la società alla costituzione e all'esercizio dell'attività del fondo pensione aperto (salvo che ricorrano situazioni di incompletezza, insufficienza o irregolarità dell'istanza, ovvero si renda necessario acquisire ulteriori informazioni o chiarimenti), ovvero nega l'autorizzazione.

Dall'esame delle disposizioni citate emerge che:

- la procedura oggi vigente prevede l'approvazione preventiva della COVIP in merito al regolamento del fondo pensione aperto nonché all'istituzione e all'esercizio dell'attività del fondo; solo a seguito della comunicazione dell'esito positivo dell'iter l'organo amministrativo delibera l'istituzione del fondo e ne adotta il regolamento;
- la nuova procedura prospettata prevede l'approvazione preventiva, da parte del consiglio di amministrazione, del regolamento del fondo pensione aperto e la sua trasmissione in allegato all'istanza alla COVIP la quale, se del caso, autorizza la costituzione e l'esercizio dell'attività del fondo stesso ovvero nega l'autorizzazione.

Chiediamo pertanto conferma del fatto che:

- la delibera di costituzione del fondo pensione aperto da parte del consiglio di amministrazione del soggetto istante debba intervenire solo a seguito della comunicazione dell'autorizzazione all'esercizio da parte della COVIP;
- non è richiesto l'invio alla COVIP della copia della delibera di costituzione del fondo pensione aperto.

Art. 11 – Istanza di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

Comma 1

La disposizione prevede che la trasmissione dell'istanza di autorizzazione, in alternativa alla raccomandata con ricevuta di ritorno che implica l'utilizzo esclusivo del relativo servizio fornito da Poste Italiane, venga effettuata tramite consegna diretta.

Chiediamo conferma del fatto che tale espressione comprenda anche l'utilizzo di corrieri privati o simili.

La stessa osservazione appena formulata deve intendersi ripetuta per gli artt. 15, comma 1, 17, comma 2, 20, comma 1, 23, comma 1, e 28, comma 1.

Art. 12 – Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

Comma 1, lett. c)

Riteniamo che la disposizione in parola conceda al soggetto istitutore, oltre che di disciplinare in maniera diversa da quella prevista dallo Schema di regolamento uno o più profili, anche di inserire nel regolamento della forma pensionistica complementare previsioni attinenti a profili non disciplinati da detto Schema (ad es., modalità di riconoscimento delle quote, termini di istruttoria, ecc.).

Chiediamo conferma di tale interpretazione.

Comma 2, lett. a) e c)

Con riferimento ai documenti da allegare all'istanza vengono richieste le copie dei verbali (delle riunioni) dell'organo competente/di amministrazione. Chiediamo di precisare se occorra allegare la fotocopia dell'intero registro dei verbali o se invece, come attualmente, sia sufficiente allegare un estratto firmato dei verbali che interessano.

La stessa osservazione appena formulata si intende ripetuta per gli artt. 15, comma 3, lett. b), 21, comma 2, lett. a) e c), 23, comma 3, lett. b), 28, comma 3, lett. b), e 31, comma 2, lett. b).

Chiediamo inoltre di precisare se, in sede di nomina dell'organismo di sorveglianza, la verifica della sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico debba essere effettuata dall'organo di amministrazione anche in capo al membro supplente.

Comma 3

Chiediamo di eliminare l'obbligo di trasmettere contestualmente all'istanza la bozza della nota informativa, giacché tale adempimento non sembra particolarmente significativo ed utile in questa fase.

Si sottolinea che la stessa osservazione appena formulata deve intendersi ripetuta per l'art. 21, comma 3.

Art. 13 – Procedura di autorizzazione

Comma 2

In relazione alle ipotesi di incompletezza o insufficienza dell'istanza viene espressamente citata l'assenza di uno o più documenti o informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 e non viene invece richiamato il comma 3 dello stesso articolo che richiede di allegare la bozza della nota informativa.

Valgono pertanto, anche in questo caso, le osservazioni formulate in merito al precedente art. 4, comma 2.

Comma 3

La disposizione in parola prevede che il termine previsto per l'autorizzazione alla costituzione ed all'esercizio dell'attività del fondo pensione aperto venga sospeso, per un periodo massimo di 90 giorni, per consentire alla COVIP di acquisire il parere dell'Autorità di vigilanza sul soggetto istante.

Viceversa, secondo l'art. 10, comma 1, della citata deliberazione COVIP 22 maggio 2001 *“la Covip, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza,, approva il regolamento del fondo pensione aperto e, d'intesa con le Autorità di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la costituzione del fondo pensione aperto e, subordinatamente alla deliberazione di cui al successivo articolo 11, comma 1, l'esercizio dell'attività, ovvero nega l'autorizzazione.”*.

Pertanto, mentre il regolamento in vigore non contempla un allungamento dei termini dell'iter autorizzativo per il conseguimento dell'intesa tra la COVIP e l'Autorità che vigila sul soggetto istante (questa dovrebbe infatti intervenire nel termine ordinario di 90 giorni), lo schema del nuovo regolamento in consultazione prevede addirittura un potenziale raddoppio dei tempi di autorizzazione per consentire alla COVIP di acquisire il parere dell'Autorità di controllo competente.

Al riguardo riteniamo ragionevole che la questione in parola, piuttosto che essere risolta a svantaggio degli operatori con il conseguente allungamento dei tempi e l'incremento dei costi connessi all'avvio di nuove iniziative di natura previdenziale, trovi soluzione mediante l'opportuna velocizzazione delle procedure di collaborazione tra le Autorità coinvolte.

Chiediamo pertanto che il comma in esame venga riformulato coerentemente con quanto disposto dall'art. 10 della deliberazione COVIP 22 maggio 2001, e ciò proprio in omaggio al principio di semplificazione che ha ispirato la redazione dello schema del nuovo regolamento.

Comma 5

Chiediamo che, nel caso in cui la COVIP non accolga in tutto o in parte l'istanza, il termine entro il quale il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni venga esteso a 60 giorni.

Si sottolinea che la stessa richiesta deve intendersi ripetuta anche per il comma 4 degli articoli 16, 22, 24 e 29.

Comma 6

Il comma in esame prevede che a seguito dell'autorizzazione all'esercizio, per consentire l'iscrizione nell'Albo dei fondi pensione aperti, il soggetto istante inoltri alla COVIP una comunicazione attestante che la Banca d'Italia non ha ravvisato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico da parte della banca depositaria designata.

Anche con riferimento a tale nuova previsione ravvisiamo, come nel caso del precedente comma 3, l'opportunità che le questioni afferenti i rapporti tra le Autorità, piuttosto che essere risolte ponendo adempimenti a carico degli operatori, trovino soluzione nell'ambito delle usuali procedure di collaborazione tra le medesime Autorità.

Comma 8

Vale la stessa osservazione svolta a commento del comma 2 dell'art. 12 in merito ai componenti dell'organismo di sorveglianza.

Comma 9

Nella normativa attualmente in vigore è previsto l'invio del regolamento integrale del fondo pensione aperto integrale firmato pagina per pagina dal rappresentante legale o dal responsabile del fondo su supporto cartaceo, nonché l'invio del regolamento stesso per via telematica in base alle apposite istruzioni COVIP. L'articolo 13 dello schema del nuovo regolamento, viceversa, non prevede più la certificazione in copia conforme del regolamento del Fondo da parte del rappresentante legale o del responsabile del fondo e, pertanto, non rileviamo più differenze sostanziali tra il documento cartaceo e il documento elettronico.

Proponiamo pertanto di eliminare la parte della disposizione che impone l'invio del regolamento su supporto cartaceo, tenuto conto che il deposito del documento avviene comunque in un'area riservata del sito COVIP con rilascio di credenziali da parte della stessa Commissione di vigilanza. Al riguardo, facciamo rinvio a quanto proposto nell'ambito delle osservazioni di ordine generale.

Art. 15 – Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

Comma 1

Proponiamo di inserire, dopo le parole “*delle modifiche regolamentari*”, le parole “*deliberate dal consiglio di amministrazione ovvero, nei casi eventualmente previsti, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato,*”, come previsto dalla regolamentazione attualmente in vigore.

Comma 2, lett. c)

Come già evidenziato in precedenza, riteniamo che la disposizione in parola conceda al soggetto istitutore, oltre che di disciplinare in maniera diversa da quella prevista dallo Schema di regolamento uno o più profili, anche di inserire nel regolamento della forma pensionistica complementare previsioni attinenti a profili non disciplinati da detto Schema (ad es., modalità di riconoscimento delle quote, termini di istruttoria, ecc.). Chiediamo conferma di tale interpretazione.

Comma 3, lett. a)

Chiediamo conferma del fatto che non sia più necessario far firmare su ciascuna pagina dal legale rappresentante né il documento di confronto tra il testo vigente degli articoli del regolamento oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi né il testo del regolamento stesso (la stessa richiesta vale per gli artt. 18, comma 2, lett. a) e d), 23, comma 3, lett. a), e 26, comma 2, lett. a) e d)).

Comma 4

Chiediamo di eliminare l'obbligo di trasmettere contestualmente all'istanza la bozza delle sezioni della nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari, giacché tale adempimento non sembra particolarmente significativo ed utile.

Si sottolinea che la stessa osservazione appena formulata deve intendersi ripetuta anche per l'art. 18, comma 2, lett. e), 23, comma 4, e 26, comma 2, lett. e).

Art. 16 – Procedura di autorizzazione

Comma 2

In relazione alle ipotesi di incompletezza o insufficienza dell'istanza viene espressamente citata l'assenza di uno o più documenti o informazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 (al riguardo segnaliamo peraltro un refuso nell'indicazione dell'articolo) e non viene invece richiamato il comma 4 dello stesso articolo che richiede di allegare la bozza della nota informativa.

Valgono pertanto, anche in questo caso, le osservazioni formulate in merito al precedente art. 4, comma 2.

Comma 6

Rileviamo che dalla disamina del documento in consultazione emerge una generale contrazione dei termini previsti per l'adempimento degli obblighi regolamentari. Ciò, peraltro, può comportare sostanziali problemi operativi, come ad esempio nel caso di cui al primo periodo del comma in esame. Chiediamo pertanto di mantenere la tempistica attualmente vigente.

Inoltre, in relazione all'invio del regolamento e dei relativi allegati alla COVIP, valgono le stesse osservazioni effettuate con riferimento all'art. 13, comma 9.

Art. 18 – Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

Comma 2

In riferimento alla lett. b) proponiamo di inserire, dopo le parole “*che ha approvato le modifiche*”, le parole “*, fatte salve le ipotesi di modifica disposte dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato,*”, come previsto dalla regolamentazione attualmente in vigore.

La lettera d) del comma recita “*nuovo testo integrale del regolamento ovvero nuovo testo degli allegati contenenti condizioni e modalità di erogazione delle rendite (n.d.r.: allegato 3 allo Schema di regolamento) o delle condizioni che regolano le prestazioni per invalidità e premorienza (n.d.r.: allegato 4 allo Schema di regolamento)*”.

Al riguardo, riteniamo che in caso di modifica dei soli allegati citati nella disposizione non sia necessario allegare il regolamento integrale, ma soltanto gli allegati stessi. Chiediamo conferma di tale interpretazione.

In caso di conferma di detta interpretazione chiediamo di estendere la previsione anche agli altri allegati (responsabile del fondo e organismo di sorveglianza) nelle ipotesi in cui questi ultimi siano oggetto di modifica per sopravvenute disposizioni COVIP.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa – e in coerenza con quanto osservato sia nella parte introduttiva del presente documento sia in riferimento a numerose altre disposizioni dello schema di regolamento – chiediamo altresì che l'invio del regolamento ovvero degli allegati contenenti condizioni e modalità di erogazione delle rendite o condizioni che regolano le prestazioni di invalidità e premorienza, nonché della nota informativa, avvenga esclusivamente con modalità telematiche. A tal fine chiediamo di eliminare le lettere d) ed e) in quanto previsioni già contenute nei successivi commi 3 e 4.

Si sottolinea che l'osservazione appena formulata deve intendersi ripetuta per l'art. 26, comma 2, lett. d) ed e), 31, comma 2, lett. d), e 32, comma 3, lett. d).

In via generale evidenziamo che in sede di costituzione dei PIP e di modifiche regolamentari viene richiesta, rispettivamente, bozza delle condizioni generali di contratto integrali (art. 21, comma 2, lett. d)) e bozza delle clausole interessate dalle modifiche (art. 23, comma 4), ma successivamente non è previsto l'invio alla COVIP della versione definitiva delle condizioni generali medesime. Il mancato invio delle condizioni comporta il mancato aggiornamento dell'archivio COVIP.

Art. 21 – Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

Comma 1, lett. a)

In merito alle informazioni da inserire nell'istanza evidenziamo la richiesta di fornire il riferimento che attesti l'autorizzazione o l'abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa (vale a dire il numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione e l'indicazione della relativa sezione o elenco).

Al riguardo ci chiediamo la ragione per la quale questo tipo di informazione venga richiesto solo per i piani individuali pensionistici e quindi soltanto alle imprese di assicurazione, e non invece a tutti i soggetti abilitati a istituire e gestire fondi pensione aperti (ad es. il numero di iscrizione all'Albo delle banche per gli istituti di credito, all'Albo CONSOB per le sim, ecc.).

Comma 1, lett. c)

Come già evidenziato in precedenza, riteniamo che la disposizione in parola conceda al soggetto istitutore, oltre che di disciplinare in maniera diversa da quella prevista dallo Schema di regolamento uno o più profili, anche di inserire nel regolamento della forma pensionistica complementare previsioni attinenti a profili non disciplinati da detto Schema (ad es., modalità di riconoscimento delle quote, termini di istruttoria, ecc.).

Chiediamo conferma di tale interpretazione.

Art. 22 – Procedura di approvazione

Comma 2

In relazione alle ipotesi di incompletezza o insufficienza dell'istanza viene espressamente citata l'assenza di uno o più documenti o informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 21 e non viene invece richiamato il comma 3 dello stesso articolo che richiede di allegare la bozza della nota informativa.

Valgono pertanto, anche in questo caso, le osservazioni formulate in merito al precedente art. 4, comma 2.

Comma 8

In relazione all'invio del regolamento e dei relativi allegati alla COVIP valgono le stesse osservazioni effettuate con riferimento agli artt. 13, comma 9, e 16, comma 6.

Art. 23 – Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

Comma 1

Proponiamo di inserire, dopo le parole “*delle modifiche regolamentari*”, le parole “*deliberate dal consiglio di amministrazione ovvero, nei casi eventualmente previsti, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall’amministratore delegato,*”, in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione attualmente in vigore.

Comma 2, lett. c)

Come già evidenziato in precedenza, riteniamo che la disposizione in parola conceda al soggetto istitutore, oltre che di disciplinare in maniera diversa da quella prevista dallo Schema di regolamento uno o più profili, anche di inserire nel regolamento della forma pensionistica complementare previsioni attinenti a profili non disciplinati da detto Schema (ad es., modalità di riconoscimento delle quote, termini di istruttoria, ecc.).

Chiediamo conferma di tale interpretazione.

Art. 24 – Procedura di approvazione

Comma 2

In relazione alle ipotesi di incompletezza o insufficienza dell’istanza viene espressamente citata l’assenza di uno o più documenti o informazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 23 e non viene invece richiamato il comma 4 dello stesso articolo che richiede di allegare la bozza delle parti modificate delle condizioni generali di contratto e della nota informativa. Valgono pertanto, anche in questo caso, le osservazioni formulate in merito al precedente art. 4, comma 2.

Comma 6

Come già evidenziato in precedenza, rileviamo che dalla disamina del documento in consultazione emerge una generale contrazione dei termini previsti per l’adempimento degli obblighi regolamentari. Ciò, peraltro, può comportare sostanziali problemi operativi, come ad esempio nel caso di cui al primo periodo del comma in esame. Chiediamo pertanto di mantenere la tempistica attualmente vigente.

In relazione all’invio del regolamento e dei relativi allegati alla COVIP valgono le stesse osservazioni effettuate con riferimento agli artt. 13, comma 9, 16, comma 6, e 22, comma 8.

Art. 26 – Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

Comma 2

In riferimento alla lett. b) proponiamo di inserire, dopo le parole “*che ha approvato le modifiche*”, le parole “*, fatte salve le ipotesi di modifica disposte dal presidente del consiglio di amministrazione o dall’amministratore delegato,*”, in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione attualmente in vigore.

Sezione IV – Fondi Pensione Preesistenti

Art. 30 – Comunicazione di modifiche statutarie

Comma 1

Vanno rinominate le ultime due lettere dell'elenco.

Sezione V – Operazioni di fusione e cessione

Art. 34 – Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti da una medesima società

Comma 2, lett. b), numero 4)

Per quanto riguarda la previsione di allegare alla comunicazione destinata alla COVIP il progetto di fusione, rileviamo che lo stesso deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento; tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando; modalità adottate per il mantenimento delle condizioni assicurative applicate dal fondo incorporando a coloro che maturano il diritto al pensionamento nei tre anni successivi all'operazione di fusione; modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione).

Al riguardo, osserviamo che nel caso delle operazioni di fusione di fondi pensione negoziali o preesistenti di cui al precedente art. 33, nell'ambito della descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (comma 2, lett. c), numero 3) ci si limita a richiedere l'esplicitazione dei *“profili di tutela degli aderenti, anche con riferimento alle tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando”*.

Per ovvie esigenze di parità di trattamento delle forme pensionistiche coinvolte, riteniamo che il testo delle disposizioni sopra ricordate debba essere uniformato prevedendo per tutte le forme pensionistiche prescrizioni analoghe.

Comma 2, lett. c)

Chiediamo di eliminare dalla lettera c) del comma in esame l'indicazione relativa alla bozza di comunicazione alle OO.SS. interessate, in quanto il soggetto istitutore del fondo pensione aperto normalmente non intrattiene rapporti con le OO.SS. e in alcuni casi le stesse potrebbero non essere coinvolte nella stipula dell'accordo collettivo. Sarà compito dell'azienda informare le OO.SS. interessate dell'operazione di fusione intervenuta, secondo lo stesso criterio già prescelto dalla COVIP per la designazione dei componenti dell'organismo di sorveglianza (v. art. 3, commi 2 e 3, dell'allegato 2 allo Schema di regolamento).

Inoltre, riteniamo opportuno che vengano precisati i contenuti minimi della predetta comunicazione, tali da garantire il pieno soddisfacimento dell'esigenza di tutela degli aderenti coinvolti nell'operazione di cessione (la stessa osservazione vale per l'art. 35, comma 3, lett. c), 36, comma 2, lett. c), e 37, comma 3, lett.c)).

Comma 5

In merito alla comunicazione richiesta dalla COVIP a seguito dell'operazione di fusione, relativamente all'indicazione degli *“adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento alla avvenuta comunicazione agli iscritti del numero di quote del fondo incorporante attribuite in base al valore di concambio”*, riteniamo che tale adempimento dovrebbe essere richiesto anche in caso di operazioni di fusione di fondi pensione negoziali o preesistenti di cui al precedente art. 33.

Art. 35 – Operazioni di cessione di fondi pensione aperti

Comma 1, lett. b)

Relativamente alla previsione di comunicare alla COVIP i profili di tutela degli aderenti, viene specificato in parentesi che l'indicazione riguarda l'eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento. Nulla è previsto in merito alle tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando, alle modalità adottate per il mantenimento delle condizioni assicurative applicate dal fondo incorporando a coloro che maturano il diritto al pensionamento nei tre anni successivi all'operazione di fusione o alle modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione.

Riteniamo pertanto opportuno che venga precisato se mediante l'indicazione della sola garanzia del diritto di trasferimento le società interessate soddisfino pienamente l'esigenza di tutela degli aderenti coinvolti nell'operazione di cessione.

Comma 3, lett. c)

In merito all'invio della bozza di comunicazione agli aderenti alla COVIP e, in caso di adesioni collettive, alle aziende ed alle organizzazioni sindacali interessate, facciamo rinvio a quanto osservato con riferimento al comma 2, lett. c), del precedente art. 34.

Inoltre, si chiede di ridenominare “OO.SS.” in organizzazioni sindacali.

Comma 4

Per quanto riguarda l'interruzione dei termini del procedimento di autorizzazione all'esercizio nei casi in cui l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto cedente, ravvisiamo l'opportunità, anche in questo caso, che le questioni afferenti i rapporti tra Autorità, piuttosto che gravare sugli operatori con l'allungamento dei tempi e l'incremento dei costi connessi alle iniziative da porre in essere, trovino soluzione mediante l'adeguato snellimento delle procedure di collaborazione tra le medesime Autorità. In ogni caso, rileviamo che si dovrebbe parlare più correttamente di sospensione, e non di interruzione, coerentemente con quanto previsto dal precedente art. 13, comma 3.

Art. 36 – Operazioni di fusione fra PIP

Comma 2, lett. b), numero 4)

In relazione alla previsione di comunicare alla COVIP i profili di tutela degli aderenti, viene specificato in parentesi che l'indicazione riguarda l'eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento e le modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione. Nulla è previsto in merito alle tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando ed alle modalità adottate per il mantenimento delle condizioni assicurative applicate dal fondo incorporando a coloro che maturano il diritto al pensionamento nei tre anni successivi all'operazione di fusione.

Riteniamo pertanto opportuno che venga precisato se, mediante l'indicazione della garanzia del solo diritto di trasferimento e delle informative preventiva e successiva, le società interessate soddisfino pienamente l'esigenza di tutela degli aderenti coinvolti nell'operazione di cessione.

Art. 38 – Operazioni societarie riguardanti le società che gestiscono fondi pensione aperti o PIP

Comma 1, lett. c)

In relazione alla previsione di comunicare alla COVIP i profili di tutela degli aderenti, si ritiene opportuno che anche in questo caso vengano precisati i contenuti minimi della predetta comunicazione, tali da garantire il pieno soddisfacimento dell'esigenza di tutela degli aderenti coinvolti nelle operazioni in parola.

Comma 3

Per quanto riguarda la previsione di informare la COVIP circa il rilascio dell'eventuale autorizzazione all'operazione da parte dell'Autorità di vigilanza sul soggetto gestore, ravvisiamo ancora una volta l'opportunità che le questioni afferenti i rapporti tra Autorità, piuttosto che gravare sugli operatori, trovino soluzione mediante le usuali procedure di collaborazione tra le medesime Autorità.

Sezione VI – Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari

Con riferimento all'esercizio dell'attività transfrontaliera, chiediamo di precisare se l'applicabilità degli adempimenti indicati riguardi solo l'acquisizione di nuove adesioni ovvero anche la raccolta di contributi relativi a posizioni acquisite in Italia e trasferite all'estero oppure acquisite in un Paese presso cui si ha l'autorizzazione e trasferite verso un Paese per cui non si ha l'autorizzazione.

Art. 40 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera

Comma 5

In relazione alle ipotesi di incompletezza, insufficienza o irregolarità dell'istanza e alla relativa richiesta di integrazione da parte della COVIP con conseguente interruzione del termine per il rilascio dell'autorizzazione, non sembra previsto un limite di tempo massimo per il completamento o la regolarizzazione dell'istanza né l'ipotesi di revoca

dell'istanza stessa (cfr. artt. 13, comma 2, 16, comma 2, 22, comma 2, e 24, comma 2). Riteniamo opportuna una conferma in tal senso.

Art. 41 – Comunicazioni relative all'attività transfrontaliera

Commi 2 e 3

Con riferimento alla necessità di comunicare l'intenzione di avviare l'attività transfrontaliera in un diverso Stato membro riteniamo opportuno che venga confermata la possibilità di presentare contemporaneamente più schede, ognuna riferita ad uno Stato diverso. Occorre inoltre precisare se, nella predetta eventualità, la scheda riepilogativa relativa a ciascuno degli Stati in cui si intende operare debba citare anche gli altri Paesi per i quali si presenta contemporaneamente la comunicazione in parola (comma 3, lettera g)).

Comma 3, lett. q)

In merito alla richiesta di indicare il soggetto tenuto ad erogare le prestazioni, riteniamo opportuno venga chiarito se tale informazione vada riferita al soggetto tenuto all'erogazione delle prestazioni previdenziali in forma di rendita.

Sezione VII – Norme finali

Art. 43 – Entrata in vigore

Riteniamo opportuno che venga precisato che le istruttorie in corso di approvazione da parte della COVIP alla data di pubblicazione del nuovo regolamento non sono soggette alla nuova disciplina.